



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica

Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007. Indicazioni sul regime di autorizzazione e notifica disciplinato dall'art. 21.

In data 27 ottobre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007. Il nuovo regolamento, che attua tra l'altro la decisione del Consiglio n. 413/2010 del 26 luglio 2010, individua un articolato regime di autorizzazione e controllo delle transazioni finanziarie (**sia in entrata che in uscita**) con soggetti iraniani.

Preliminarmente, si chiarisce che sono "soggetti iraniani", secondo quanto stabilito dall'articolo 1, lettera m):

- i) lo Stato iraniano o qualsiasi autorità pubblica dell'Iran;
- ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;
- iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;
- iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone o degli organismi suddetti.

L'articolo 21 del regolamento (UE) n. 961/2010 introduce:

- a) un **obbligo di notifica** antecedente all'esecuzione della transazione per tutti i trasferimenti di fondi superiori ad euro 10.000 relativi ad operazioni commerciali per *foodstuff*, *healthcare* e *medical equipment*, o per scopi umanitari. In via indicativa rientrano in tali categorie i beni indicati, tra gli altri, nelle seguenti sezioni della Tariffa Doganale - TARIC:
 - a.1 *foodstuff*: sezioni da I a IV escluso capitolo 24;
 - a.2 *healthcare* e *medical equipment*: sezione VI cap. 30; sezione XVIII cap. 90; sezione XX cap. 94;Ai fini di una qualificazione di scopi umanitari, si rinvia alla definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1996.
- b) un **obbligo di notifica** antecedente all'esecuzione della transazione per tutti i trasferimenti di fondi di importo compreso tra euro 10.000 ed euro 40.000, relativi ad operazioni commerciali diverse rispetto a quelle individuate al punto a);
- c) un **regime di autorizzazione** preventiva per tutti i trasferimenti di fondi di importo superiore ad euro 40.000. Non deve essere richiesta alcuna specifica autorizzazione per transazioni già autorizzate ai sensi dell'articolo 13, oppure ai sensi degli articoli 17, 18, 19 e 20.

Le notifiche e le richieste di autorizzazione devono essere inviate al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 ed istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali istanze e notifiche dovranno essere presentate al CSF **da parte dell'intermediario finanziario che conduce la transazione.**

Nell'ipotesi in cui l'ordinante o il beneficiario non si avvalgano di una banca di diritto comunitario oppure non insediata nel territorio dell'Unione europea, i descritti adempimenti dovranno essere effettuati direttamente a cura **dell'ordinante o del beneficiario**.

La presentazione dovrà essere effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo CSF@pec.mef.gov.it oppure a mezzo fax al numero 06 47611047.

Ogni richiesta di chiarimenti o elementi informativi potrà essere indirizzata all'indirizzo e-mail csf@tesoro.it.

Le notifiche e le richieste di autorizzazione vanno effettuate a mezzo di apposito modello - Modulo A (allegato 1). Per i trasferimenti di fondi connessi ad esportazioni di materiali rientranti nelle voci della Nomenclatura Combinata comunitaria indicate in Appendice è necessario che sia compilato, a cura dell'esportatore, anche il Modulo B (allegato 2).

L'istanza si intende accolta se entro quattro settimane dal suo invio il CSF non ha espresso avviso negativo, avendo riscontrato la presenza delle cause ostative specificamente individuate dall'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 961/2010, ovvero non ha comunicato che sono in corso ulteriori accertamenti.

[Allegato 1](#) Mod: A

[Allegato 2](#) Mod. B

[Appendice](#)